

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 24 aprile 2015, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 2bis)

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 (Disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasformate ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Abrogazione della legge regionale 12 luglio 1996, n. 18), è inserito il seguente:

“Art. 2bis

(Inserimento nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. La Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz è inserita nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nel rispetto delle sue finalità e specificità statutarie.
2. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità di collaborazione e cooperazione tra la Casa di riposo di cui al comma 1, l'Azienda

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 9 du 24 avril 2015,

modifiant la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004 portant réglementation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance, tels qu'ils ont été transformés par l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances au titre de la période 2004/2006) et abrogation de la loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

Art. 1^{er}

(Insertion de l'art. 2 bis)

1. Après l'art. 2 de la loi régionale n° 34 du 23 décembre 2004 portant réglementation des établissements de droit public d'aide et de bienfaisance, tels qu'ils ont été transformés par l'art. 37 de la loi régionale n° 21 du 15 décembre 2003 (Loi de finances au titre de la période 2004/2006) et abrogation de la loi régionale n° 18 du 12 juillet 1996, il est inséré un article ainsi rédigé:

«Art. 2 bis

(Insertion dans le système intégré d'actions et de services d'aide sociale)

1. La Maison de repos J.-B. Festaz est insérée dans le système intégré d'actions et de services d'aide sociale visé à l'art. 22 de la loi n° 328 du 8 novembre 2000 (Loi cadre pour la réalisation du système intégré d'actions et de services d'aide sociale), dans le respect des finalités et des caractéristiques indiquées dans ses statuts.
2. Le Gouvernement régional régleme par délibération les modalités de coopération entre la Maison de repos visée au premier alinéa, l'Agence régionale

regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), le unità responsabili delle valutazioni multidimensionali, le strutture regionali competenti in materia di programmazione e controllo delle politiche sociali e le realtà del terzo settore, allo scopo di determinare le relazioni di rete con il territorio e di stabilire gli interventi prioritari.”.

Art. 2
(Modificazione all'articolo 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 34/2004, le parole: “dei due terzi” sono soppresse.

Art. 3
(Modificazioni all'articolo 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 34/2004, le parole: “, in modo che esso rappresenti gli interessi originali dei soci fondatori secondo le modalità indicate dallo statuto” sono soppresse.
2. Il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:

“4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri designati, rispettivamente, uno dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente, uno dal Comune di AOSTA e uno dalla Diocesi di AOSTA. I componenti del consiglio di amministrazione nominati successivamente all'insediamento, in sostituzione di altri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica, restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo.”.

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 34/2004, come sostituito dal comma 2, è inserito il seguente:

“4bis. Alla designazione di competenza della Giunta regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale). Tutti i membri del consiglio di amministrazione sono scelti dai rispettivi enti di appartenenza tra soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche e comprovata esperienza, almeno triennale, in enti, società, fondazioni, associazioni o altri organismi pubblici o privati di dimensione economica o strutturale assimilabile a quella dell'azienda;
- b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza almeno quinquennale di ammi-

sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), les unités responsables des évaluations multidimensionnelles, les structures régionales compétentes en matière de planification et de contrôle des politiques sociales et le tiers secteur, dans le but d'établir les relations de réseau nécessaires avec le territoire et de fixer les actions prioritaires.».

Art. 2
(Modification de l'art. 4)

1. Au troisième alinéa de l'art. 4 de la LR n° 34/2004, les mots: «des deux tiers» sont supprimés.

Art. 3
(Modification de l'art. 5)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 34/2004, les mots: «de manière à ce que les intérêts initiaux des fondateurs soient représentés, suivant les modalités indiquées dans les statuts» sont supprimés.
2. Le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 34/2004 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé:

«4. Le conseil d'administration est élu pour cinq ans et est composé de trois membres, dont un, qui exerce les fonctions de président, est désigné par le Gouvernement régional, un par la Commune d'AOSTE et un par le diocèse d'AOSTE. Le mandat des membres du conseil d'administration nommés après l'installation de celui-ci en remplacement de membres démissionnaires, démissionnaires d'office ou ayant cessé leurs fonctions pour toute autre raison, dure jusqu'à l'expiration normale du conseil.».

3. Après le quatrième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 34/2004, tel qu'il résulte du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«4 bis. La désignation du ressort du Gouvernement régional est soumise aux dispositions de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 (Dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région). Tous les membres du conseil d'administration sont choisis par leurs organismes d'appartenance respectifs parmi les personnes qui justifient de l'une des conditions suivantes:

- a) Licence dans une matière juridique ou économique et expérience d'au moins trois ans au sein d'établissements, de sociétés, de fondations, d'associations ou d'autres organismes publics ou privés dont les dimensions économiques ou structurelles sont assimilables à celles de l'agence;
- b) Diplôme de fin d'études secondaires du deu-

nistrazione o gestione di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali pubbliche o private.".

4. Il comma 10 dell'articolo 5 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:

“10. In considerazione della complessità dell'attività svolta e delle relative responsabilità, al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione spetta un'indennità di carica definita con deliberazione della Giunta regionale. I relativi oneri sono a carico dell'azienda.”.

Art. 4
(Modificazione all'articolo 6)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 34/2004, dopo le parole: “gli obiettivi e i programmi dell'azienda” sono inserite le seguenti: “, in linea con la programmazione regionale”.

Art. 5
(Modificazione all'articolo 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 34/2004, dopo le parole: “dal consiglio di amministrazione” sono inserite le seguenti: “, sulla base dei criteri definiti dallo statuto”.

Art. 6
(Inserimento dell'articolo 8bis)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 34/2004, è inserito il seguente:

“Art. 8bis
(Coordinatore sanitario)

1. La Regione e l'Azienda USL disciplinano, con apposita convenzione, senza oneri aggiuntivi a carico della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, il ruolo e le funzioni del coordinatore sanitario dell'azienda, fatte comunque salve le competenze del direttore di cui all'articolo 8.
2. Il coordinatore sanitario è individuato tra i dirigenti medici dipendenti dell'Azienda USL, al fine di assicurare la realizzazione di meccanismi di integrazione e coordinamento tra i vari livelli del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 2bis. Il coordinatore sanitario interviene, altresì, nel governo clinico dell'azienda.”.

xième degré et expérience d'au moins cinq ans dans l'administration ou la gestion de structures socio-sanitaires ou d'aide sociale publiques ou privées.».

4. Le dixième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 34/2004 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

«10. Compte tenu de la complexité de l'activité effectuée et des responsabilités y afférentes, le président et les membres du conseil d'administration ont droit à une indemnité de mandat fixée par délibération du Gouvernement régional. La dépense y afférente est à la charge de l'agence.».

Art. 4
(Modification de l'art. 6)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 6 de la LR n° 34/2004, après les mots : « les objectifs et les programmes de l'agence » sont insérés les mots : « dans le respect de la programmation régionale », encadrés par deux virgules.

Art. 5
(Modification de l'art. 7)

1. Au premier alinéa de l'art. 7 de la LR n° 34/2004, après les mots : « par le conseil d'administration » sont insérés les mots : « conformément aux critères définis par les statuts », précédés d'une virgule.

Art. 6
(Insertion de l'art. 8 bis)

1. Après l'art. 8 de la LR n° 34/2004, il est inséré un article ainsi rédigé :

«Art. 8 bis
(Coordinateur sanitaire)

1. La Région et l'Agence USL réglementent par une convention ad hoc sans dépense supplémentaire à la charge de la Maison de repos J.-B Festaz, le rôle et les fonctions du coordinateur sanitaire de l'agence, et ce, sans préjudice des fonctions du directeur visée à l'art. 8. ».
2. Le coordinateur sanitaire est choisi parmi les médecins de l'Agence USL dans le but d'assurer l'application des mécanismes d'insertion dans le système intégré d'actions et de services d'aide sociale au sens de l'art. 2 bis et de coordination entre les différents niveaux dudit système. Le coordinateur sanitaire intervient, entre autres, dans la gestion clinique de l'agence.».

Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 34/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 9
(Verifiche amministrative e contabili
e forme di controllo)

1. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dota di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel titolo II della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).
2. I controlli sulla qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie sono disciplinati nell'ambito della normativa regionale sulla programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari.
3. Le analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati, in termini di qualità dei servizi erogati per centri di responsabilità, sono rese pubbliche mediante pubblicazione annuale all'albo dell'azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio."

Art. 8
(Modificazione all'articolo 10)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 34/2004, dopo le parole: "di gravi irregolarità nella gestione amministrativa, contabile e patrimoniale" sono inserite le seguenti: " , di irregolare costituzione o di impossibilità di funzionamento".

Art. 9
(Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 34/2004, dopo le parole: "un contributo annuale non superiore al 30 per cento dei costi di esercizio" sono inserite le seguenti: "relativi alle attività assistenziali e di servizio alla persona".

Art. 10
(Modificazione all'articolo 13)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 34/2004, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e ogni altra disposizione di legge applicabile al personale degli enti del comparto unico regionale".

Art. 7
(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 de la LR n° 34/2004 est remplacé par un article ainsi rédigé :

«Art. 9
(Vérifications administratives et comptables
et formes de contrôle)

1. L'agence, dans le cadre de son autonomie statutaire, se dote de moyens de contrôle interne pour vérifier la régularité administrative et comptable, dans le respect des principes visés au titre II de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion).
2. Les contrôles de la qualité des prestations d'aide sociale et des prestations socio-sanitaires sont réglementés dans le cadre de la législation régionale en matière de planification des services sociaux et socio-sanitaires.
3. L'analyse des coûts, des rendements et des résultats, en termes de qualité des services fournis par les centres de responsabilité, sont publiés chaque année au tableau de l'agence, en même temps que la délibération d'approbation du bilan. ».

Art. 8
(Modification de l'art. 10)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 34/2004, après les mots: «d'irrégularités graves dans la gestion administrative, comptable et patrimoniale» sont insérés les mots: «de constitution irrégulière ou d'impossibilité de fonctionnement», précédés d'une virgule.

Art. 9
(Modification de l'art. 12)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 34/2004, après les mots: «est égal ou inférieur à 30 p. 100 des coûts d'exploitation» sont insérés les mots: «relatifs aux activités d'assistance et de service à la personne».

Art. 10
(Modification de l'art. 13)

1. Avant le point final du deuxième alinéa de l'art. 13 de la LR n° 34/2004, sont ajoutés les mots: «ainsi que de toute autre disposition législative applicable au personnel des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste», précédés d'une virgule.

Art. 11
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 4bis, della l.r. 34/2004, come introdotti dall'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le direttive di cui all'articolo 13, comma 1, della l.r. 34/2004, sono emanate entro il 31 dicembre 2015.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 24 aprile 2015.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 45;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1605 del 14 novembre 2014);
- Presentato al Consiglio regionale in data 17 novembre 2014;
- Assegnato alla II Commissione consiliare permanente in data 18 novembre 2014;
- Assegnato alla V Commissione consiliare permanente in data 18 novembre 2014;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 14 gennaio 2015;
- Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 7 aprile 2015, e relazione del Consigliere LANIECE;
- Acquisito il parere della V Commissione consiliare permanente espresso in data 27 marzo 2015, su nuovo testo e relazione del Consigliere FOLLINI;

Art. 11
(Dispositions transitoires)

1. Les dispositions du quatrième alinéa et du quatrième alinéa bis de l'art. 5 de la LR n° 34/2004, tels qu'ils résultent des deuxième et troisième alinéas de l'art. 3, s'appliquent à compter du premier renouvellement du conseil d'administration de la Maison de repos J.-B. Festaz qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. Les directives visées au premier alinéa de l'art. 13 de la LR n° 34/2004 sont adoptées au plus tard le 31 décembre 2015.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 24 avril 2015.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 45 ;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n° 1605 du 14 novembre 2014);
- présenté au Conseil régional en date du 17 novembre 2014;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 18 novembre 2014;
- soumis à la V^e Commission permanente du Conseil en date du 18 novembre 2014;
- Transmis/e au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 14 janvier 2015;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 7 avril 2015 et rapport du Conseiller LANIECE;
- examiné par la V^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 27 mars 2015, nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller FOLLINI;

- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 aprile 2015 con deliberazione n. 1179/XIV;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 24 aprile 2015;

- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 22 avril 2015 délibération n. 1179/XIV;
- transmis au Président de la Région en date du 24 avril 2015;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
24 aprile 2015, n. 9.

Nota all'articolo 2:

- ⁽¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 prevedeva quanto segue:

“3. Lo statuto, il regolamento di organizzazione e le relative modificazioni, deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione, sono approvati dalla Giunta regionale, con le modalità di cui all'articolo 10.”

Nota all'articolo 3:

- ⁽²⁾ Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 prevedeva quanto segue:

“2. Il presidente è individuato tra i componenti del consiglio di amministrazione, in modo che esso rappresenti gli interessi originali dei soci fondatori secondo le modalità indicate dallo statuto.”

- ⁽³⁾ Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 prevedeva quanto segue:

“4. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto da sette membri designati, rispettivamente, tre dalla Giunta regionale, due dal Comune di Aosta e due dalla Diocesi di Aosta. I componenti del consiglio di amministrazione nominati successivamente all'insediamento, in sostituzione di altri dimessisi, decaduti o altrimenti cessati dalla carica, restano in carica fino alla scadenza naturale dell'organo. Alle designazioni di competenza della Giunta regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).”

- ⁽⁴⁾ Il comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 prevedeva quanto segue:

“10. I componenti del consiglio di amministrazione prestano la loro funzione gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. L'azienda può stipulare contratti di assicurazione contro i rischi derivanti agli amministratori dall'espletamento del proprio mandato.”

Nota all'articolo 4:

- ⁽⁵⁾ Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 prevedeva quanto segue:

“2. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo. In particolare, esso definisce gli obiettivi e i programmi dell'azienda, verificando la rispondenza dei risultati della gestione con gli indirizzi impartiti e gli obiettivi fissati.”

Nota all'articolo 5:

- ⁽⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 prevedeva quanto segue:

“1. Il direttore dell'azienda è nominato dal consiglio di amministrazione.”

Nota all'articolo 7:

- ⁽⁷⁾ L'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 prevedeva quanto segue:

*“Art. 9
(Controlli interni)*

1. L'azienda, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, si dota di sistemi di valutazione interna diretti ad accertare la correttezza, l'efficacia e l'economicità della gestione tecnica e amministrativa, nonché di metodologie e di sistemi di verifica per il controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni rese.

Ibis. Le analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati, in termini di qualità dei servizi erogati per centri di responsabilità, sono rese pubbliche mediante pubblicazione annuale all'albo dell'azienda, unitamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.”

Nota all'articolo 8:

⁽⁸⁾ Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 prevedeva quanto segue:

“4. Il consiglio di amministrazione dell'azienda può essere sciolto in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, di mancato perseguimento delle finalità statutarie o di gravi inefficienze riscontrate nell'erogazione delle prestazioni.”.

Nota all'articolo 9:

⁽⁹⁾ Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 prevedeva quanto segue:

“2. Per la gestione dei servizi socio-assistenziali, la Regione assicura all'azienda un finanziamento annuale definito sulla base del sistema di finanziamento delle strutture per anziani gestite dagli enti locali. All'azienda è, inoltre, concesso un contributo annuale non superiore al 30 per cento dei costi di esercizio risultanti dal bilancio di esercizio, riferito all'anno precedente, il cui ammontare è determinato, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della stima previsionale dei costi, relativa all'anno cui si riferisce il contributo, presentata dall'azienda entro il 30 settembre di ogni anno. Contributi straordinari per scopi determinati o interventi speciali possono essere disposti con legge regionale.”.

Nota all'articolo 10:

⁽¹⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 prevedeva quanto segue:

“2. Fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro, al personale dell'azienda continua ad applicarsi il contratto collettivo regionale di lavoro vigente.”.

Nota all'articolo 11:

⁽¹¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 34 prevede quanto segue:

“1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda ha natura privatistica ed è disciplinato da contratti collettivi di lavoro stipulati, secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, istituita ai sensi dell'articolo 46 della medesima legge, in rappresentanza dell'azienda, sulla base delle direttive impartite dal Presidente della Regione, sentito il consiglio di amministrazione ed in conformità alle direttive impartite ad altre aziende o agenzie analoghe, operanti sul territorio regionale.”.

Legge regionale 8 maggio 2015, n. 10.

Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Cessazione anticipata degli incarichi di segretario degli enti locali)

1. Tutti gli incarichi di segretario degli enti locali cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente

Loi régionale n° 10 du 8 mai 2015,

portant dispositions urgentes pour garantir le service de secrétariat dans le cadre des nouvelles formes d'association des collectivités locales visées à la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit:

Art. 1^{er}

(Cessation anticipée des mandats de secrétaire de collectivité locale)

1. Tous les mandats de secrétaire de collectivité locale prennent fin automatiquement, indépendamment de la

prevista, alla data delle elezioni generali comunali indette nell'anno 2015. I segretari incaricati a tale data continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina del nuovo segretario dell'ente locale o della sua forma associativa, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 9 aprile 2010, n. 14 (Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta)), è abrogato.

Art. 2

*(Conferimento e revoca degli incarichi
di segretario degli enti locali)*

1. L'incarico di segretario degli enti locali e delle loro forme associative di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), è conferito, anche tenuto conto della disponibilità manifestata dagli iscritti all'Albo regionale dei segretari, entro dieci giorni dalla data dell'elezione dell'ultimo Sindaco dei Comuni interessati dalle elezioni generali comunali dell'anno 2015, per un massimo di tre sedi, non prima di venti giorni e non oltre novanta giorni dalla medesima data, con priorità di scelta per gli ambiti territoriali ottimali con il minor numero di abitanti, e, successivamente, per gli enti locali e le altre forme associative con il minor numero di abitanti, allo scopo regolamentata dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.
2. L'incarico di segretario dei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014 o gli incarichi di segretario, nei casi di cui al comma 5, lettera a), numero 2, lettera b), numero 2, e lettera c) numero 2, sono conferiti con provvedimento del Sindaco del Comune che assume la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. L'eventuale revoca, nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), e all'articolo 19 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), è disposta con provvedimento motivato del Sindaco del Comune che assume la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, previo parere conforme della Giunta di ciascun Comune convenzionato.

durée initialement prévue, à la date des premières élections générales communales qui se tiennent en 2015. Tout secrétaire mandaté à ladite date continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination du nouveau secrétaire de la collectivité locale ou de l'association de collectivités locales à laquelle il est affecté, suivant les modalités établies par la présente loi.

2. Le troisième alinéa de l'art. 7 de la loi régionale n° 14 du 9 avril 2010, portant modification de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998 (Dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste) est abrogé.

Art. 2

*(Attribution et retrait des mandats
de secrétaire de collectivité locale)*

1. Le mandat de secrétaire de collectivité locale ou de secrétaire de collectivités locales associées au sens de la loi régionale n° 6 du 5 août 2014 (Nouvelles dispositions en matière d'exercice des fonctions et des services communaux à l'échelle supra-communale et suppression des Communautés de montagne) est attribué – compte tenu, entre autres, de la disponibilité manifestée par les personnes inscrites sur le tableau régional des secrétaires dans les dix jours qui suivent la date de l'élection du dernier syndic des Communes concernées par les élections générales communales de 2015 – au titre de trois collectivités au maximum. L'attribution a lieu entre le vingtième et le quatre-vingt-dixième jour suivant ladite date. Le choix est effectué prioritairement au niveau des ressorts territoriaux optimaux comptant le moins grand nombre d'habitants, puis des collectivités locales et des associations de collectivités locales comptant le moins grand nombre d'habitants, aux termes des dispositions établies à cet effet par l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste et dans le respect des dispositions relatives aux relations syndicales.
2. Le mandat de secrétaire des Communes conventionnées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014 ou les mandats de secrétaire prévus dans les cas visés aux points 2) respectivement des lettres a), b) et c) du cinquième alinéa du présent article sont attribués par acte du syndic de la Commune qui assume la responsabilité de l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux. Dans les cas visés au troisième alinéa de l'art. 3 de la loi régionale n° 46 du 19 août 1998, portant dispositions sur les secrétaires des collectivités locales de la Région autonome Vallée d'Aoste, et à l'art. 19 du règlement régional n° 4 du 17 août 1999, portant dispositions concernant les secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste, le mandat de secrétaire est retiré par acte motivé du syndic de la Commune qui assume la responsabilité de l'exercice à l'échelle supra-communale des fonctions et des services communaux, pris sur avis

3. Al conferimento dell'incarico di segretario delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2014, si applicano, per la parte relativa alla titolarità del potere di incarico, le disposizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 46/1998 e dell'articolo 18 del regolam. reg. 4/1999.
 4. Con riferimento agli incarichi di segretari degli enti locali e delle loro forme associative conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero massimo di incarichi conferibili ai soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 non può essere superiore al 15 per cento dei posti di segretario disponibili, calcolati con riferimento al numero delle Unités des Communes valdôtaines e al numero delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, prendendo a riferimento il numero massimo dei segretari incaricabili ai sensi del comma 5, incrementati di un numero pari a quello dei segretari iscritti al predetto Albo regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, temporaneamente incaricati presso altri enti del comparto unico regionale alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di contenimento della spesa pubblica, il suddetto limite del 15 per cento non si applica nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti se l'incarico è conferito ad un dipendente del medesimo Comune appartenente alla qualifica unica dirigenziale.
 5. Nei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, il numero dei segretari previsto, secondo il sottoelencato ordine di priorità, è il seguente:
 - a) nel caso di convenzioni tra Comuni aventi singolarmente popolazione sino a 1.000 abitanti:
 - 1) uno, sino a tre Comuni;
 - 2) fino a due, da quattro a sei Comuni;
 - b) nel caso di convenzioni tra Comuni con popolazione complessiva da 1.001 a 3.000 abitanti:
 - 1) uno, sino a due Comuni;
 - 2) fino a due, da tre a sei Comuni;
- conforme de la Junte de chaque Commune conventionnée.
3. Le pouvoir de mandater le secrétaire d'une Unité des Communes valdôtaines au sens de l'art. 8 de la LR n° 6/2014 est exercé aux termes des dispositions de l'art. 3 de la LR n° 46/1998 et de l'art. 18 du RR n° 4/1999.
 4. En ce qui concerne les mandats de secrétaire de collectivité locale ou de secrétaire de collectivités locales associées attribués après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le nombre maximum de mandats susceptibles d'être attribués aux personnes inscrites sur le tableau régional des secrétaires au sens du sixième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 46/1998 ne peut dépasser 15 p. 100 des postes de secrétaire disponibles calculé sur la base du nombre d'Unités des Communes valdôtaines et du nombre de conventions passées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014. Il est notamment fait référence au nombre maximum de secrétaires susceptibles d'être mandatés au sens du cinquième alinéa ci-dessous, majoré du nombre de secrétaires inscrits sur le tableau susmentionné au sens du cinquième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 46/1998 et titulaires d'un mandat temporaire au sein des autres organismes relevant du statut unique régional à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Aux fins de la maîtrise de la dépense publique, le plafond de 15 p. 100 susmentionné ne s'applique pas lorsque la Commune concernée a une population qui dépasse 15 000 habitants et que le mandat de secrétaire est confié à l'un de ses fonctionnaires appartenant à la catégorie unique de direction.
 5. Dans le cas des Communes conventionnées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014, le nombre de secrétaires est fixé, dans l'ordre, sur la base des éléments ci-après :
 - a) Lorsque la population de chaque Commune conventionnée ne dépasse pas 1 000 habitants :
 - 1) Un secrétaire, si les Communes conventionnées sont trois au plus ;
 - 2) Au maximum deux secrétaires, si les Communes conventionnées sont comprises entre quatre et six ;
 - b) Lorsque la population globale des Communes conventionnées est comprise entre 1 001 et 3 000 habitants :
 - 1) Un secrétaire, si les Communes conventionnées sont deux au plus ;
 - 2) Au maximum deux secrétaires, si les Communes conventionnées sont comprises entre trois et six ;

- c) nel caso di convenzioni tra Comuni con popolazione complessiva superiore a 3.000 abitanti:
- 1) uno, sino a due Comuni;
 - 2) fino a due, da tre a quattro Comuni.
6. Nei Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, quando il numero dei segretari sia pari a due, almeno uno degli incarichi deve essere conferito a soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998.
7. I Comuni convenzionati ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014 adottano appositi regolamenti per disciplinare la ripartizione delle competenze tra i segretari quando il loro numero sia pari a due, prevedendo anche criteri e modalità per l'attribuzione a uno di essi di funzioni di coordinamento. Nel rispetto dei limiti di importo stabiliti dal contratto collettivo regionale di lavoro, la retribuzione di posizione spettante ai segretari dei Comuni convenzionati è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, del regolam. reg. 4/1999, anche avuto riguardo all'attribuzione delle predette funzioni di coordinamento.

Art. 3

(Utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità)

1. I segretari degli enti locali iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 46/1998, se non incaricati ai sensi della l.r. 46/1998 o della presente legge, sono collocati in disponibilità e sono prioritariamente utilizzati presso l'Amministrazione regionale, gli altri enti del comparto unico regionale, i loro enti strumentali, anche economici, e le società a partecipazione pubblica, regionale o locale, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 22 del regolam. reg. 4/1999 e dall'articolo 45, comma 1bis, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).

Art. 4

(Modificazioni alla l.r. 6/2014)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, è aggiunto il seguente:

«3bis. Nel caso in cui uno o più Comuni non raggiungano un reciproco accordo ai fini dell'individuazione

- c) Lorsque la population globale des Communes conventionnées dépasse 3 000 habitants :
- 1) Un secrétaire, si les Communes conventionnées sont deux au plus;
 - 2) Au maximum deux secrétaires, si les Communes conventionnées sont comprises entre trois et quatre.
6. Dans le cas des Communes conventionnées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014, si les secrétaires sont deux, au moins l'un de ceux-ci doit être inscrit sur le tableau régional des secrétaires au sens du cinquième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 46/1998.
7. Les Communes conventionnées au sens de l'art. 19 de la LR n° 6/2014 adoptent des règlements ad hoc pour établir la répartition des compétences entre les deux éventuels secrétaires, ainsi que les critères et les modalités d'attribution à l'un de ceux-ci des fonctions de coordination. Sans préjudice des limites de montant établies par la convention collective régionale du travail, la prime de responsabilité due aux secrétaires des Communes conventionnées est fixée aux termes du troisième alinéa de l'art. 26 du RR n° 4/1999, compte tenu, entre autres, de l'éventuelle attribution des fonctions de coordination susmentionnées.

Art. 3

(Recours aux secrétaires mis à disposition)

1. Les secrétaires des collectivités locales qui sont inscrits sur le tableau régional des secrétaires au sens du cinquième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 46/1998, mais n'ont pas été mandatés au sens de la présente loi ou de la loi susmentionnée, sont mis à disposition et affectés prioritairement à l'Administration régionale, aux autres collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste, aux établissements publics, même non économiques, qui en dépendent et aux sociétés dont les collectivités et organismes publics régionaux ou locaux détiennent des parts de capital, aux termes de l'art. 22 du RR n° 4/1999 et du premier alinéa bis de l'art. 45 de la loi régionale n° 22 du 23 juillet 2010 portant nouvelle réglementation de l'organisation de l'Administration régionale et des collectivités et organismes publics du statut unique de la Vallée d'Aoste et abrogation de la loi régionale n° 45 du 23 octobre 1995 et d'autres lois en matière de personnel.

Art. 4

(Modification de la LR n° 6/2014)

1. Après le troisième alinéa de l'art. 19 de la LR n° 6/2014, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

«3 bis. Au cas où l'accord pour l'établissement du ressort territorial optimal de la convention ne serait

dell'ambito territoriale ottimale della convenzione, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede, con propria deliberazione e previa diffida ad adempiere, all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale, invitando i Comuni interessati alla sottoscrizione delle relative convenzioni."

2. Dopo il comma 3bis dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

“3ter. In sede di prima applicazione, il Comune di AOSTA non è assoggettato all'obbligo di convenzionamento, limitatamente al servizio di segreteria comunale.”.

Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Ai fini della classificazione delle sedi di segreteria riferita alle Unités des Communes valdôtaines, trova applicazione l'allegato C del regolam. reg. 4/1999, intendendo ogni richiamo ivi contenuto alle Comunità montane riferito alle rispettive Unités. Ai fini della classificazione dei posti di segretario riferiti agli ambiti territoriali ottimali, trova applicazione l'allegato A del regolam. reg. 4/1999, sommando i punteggi relativi a ciascuno dei Comuni convenzionati.
2. Ai fini dell'aggiornamento della classificazione degli enti locali di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 3, del regolam. reg. 4/1999, l'elemento di valutazione di cui alla lettera c) del punto 1 dell'allegato A e alla lettera b) del punto 1 dell'allegato C del predetto regolamento, è riferito al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'anno in cui si tengono le elezioni generali comunali e al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati nello stesso anno. I dipendenti assunti a tempo parziale e a tempo determinato sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con calcolo dell'eventuale frazione residua e arrotondamento all'eccesso del relativo risultato.
3. L'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia le procedure concorsuali per esami per l'accesso all'Albo regionale dei segretari, secondo le modalità di cui all'articolo 14 del regolam. reg. 4/1999. Nelle more dell'espletamento delle predette procedure concorsuali, il numero degli incarichi conferibili ai soggetti iscritti al predetto Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l.r. 46/1998 resta determinato nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 4, della presente legge.

pas accepté par une ou plusieurs des Communes concernées, le Gouvernement régional somme lesdites Communes de parvenir à un accord et, à défaut, prend une délibération sur avis de la Commission du Conseil compétente pour établir ledit ressort et invite les Communes concernées à signer les conventions y afférentes.».

2. Après le troisième alinéa bis de l'art. 19 de la LR n° 6/2014, tel qu'il a été ajouté par le premier alinéa du présent article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«3 ter. Lors de la première application de la présente loi, la Commune d'Aoste n'est pas tenue de passer de convention pour le service de secrétariat communal.».

Art. 5
(Dispositions finales)

1. Aux fins de l'attribution des mandats de secrétaire, les Unités des Communes valdôtaines sont classées au sens des dispositions de l'annexe C du RR n° 4/1999. En l'occurrence, les références aux Communautés de montagne contenues dans ladite annexe s'entendent comme faites aux Unités. Aux fins de l'attribution des mandats de secrétaire, les ressorts territoriaux optimaux sont classés au sens des dispositions de l'annexe A du RR n° 4/1999 et tous les points attribués à chaque Commune concernée sont pris en compte.
2. Aux fins de l'actualisation du classement des collectivités locales au sens du troisième alinéa de l'art. 6 et du troisième alinéa de l'art. 7 du RR n° 4/1999, les éléments d'évaluation visés à la lettre c) du point 1) de l'annexe A et à la lettre b) du point 1 de l'annexe C dudit règlement correspondent respectivement au nombre de fonctionnaires sous contrat à durée indéterminée au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année des élections générales communales et au nombre de fonctionnaires sous contrat à durée déterminée employés dans ladite année. Les fonctionnaires recrutés à temps partiel et à durée déterminée sont additionnés jusqu'à atteindre l'unité et l'éventuelle fraction résiduelle est arrondie à l'unité supérieure.
3. Dans les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Agence régionale des secrétaires des collectivités locales de la Vallée d'Aoste entame les procédures relatives à l'accès au tableau régional des secrétaires par voie de concours sur épreuves, suivant les modalités visées à l'art. 14 du RR n° 4/1999. Dans l'attente de l'ouverture desdites procédures, le nombre de mandats susceptibles d'être attribués aux personnes inscrites sur le tableau en cause au sens du sixième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 46/1998 est fixé au sens du quatrième alinéa de l'art. 2 de la présente loi.

4. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, continuano a trovare applicazione la l.r. 46/1998 e il regolam. reg. 4/1999.

Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 maggio 2015.

Il Presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 52;

- di iniziativa dei consiglieri BORRELLO Stefano, CHATRIAN Albert, DONZEL Raimondo, FARCOZ Joel, GERANDIN Elso;
- Presentata al Consiglio regionale in data 13 marzo 2015;
- Assegnata alla I Commissione consiliare permanente in data 13 marzo 2015;
- Assegnata alla II Commissione consiliare permanente in data 13 marzo 2015;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 19 marzo 2015;
- Acquisito il parere della I e della II Commissione consiliari permanenti, riunite in seduta congiunta, espresso in data 30 aprile 2015, su nuovo testo predisposto dalle Commissioni e relazione del Consigliere FARCOZ;
- in data 5 maggio 2015 i Consiglieri Chatrian e Gerandin dichiarano di ritirare la propria firma dalla presentazione della proposta di legge n. 52;

4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi, il est fait application de la LR n° 46/1998 et du RR n° 4/1999.

Art. 6
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entre en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 8 mai 2015.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Proposition de loi n. 52;

- à l'initiative des Conseillers BORRELLO Stefano, CHATRIAN Albert, DONZEL Raimondo, FARCOZ Joel, GERANDIN Elso;
- présentée au Conseil régional en date du 13 mars 2015;
- soumise à la I^e Commission permanente du Conseil en date du 13 mars 2015;
- soumise à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 13 mars 2015;
- Transmise au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 19 mars 2015;
- examinée par les Commissions permanentes du Conseil I^e et II^e réunies en séance conjointe qui ont exprimé leur avis en date du 30 avril 2015 - nouveau texte de la Commission et rapport du Conseiller FARCOZ;
- en date du 5 mai 2015 les Conseillers Chatrian et Gerandin communiquent de vouloir enlever leur signature parmi celles des proposant de la proposition de loi n° 52;

- Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2015 con deliberazione n. 1220/XIV;
- Trasmessa al Presidente della Regione in data 8 maggio 2015.

- approuvée par le Conseil régional lors de la séance du 7 mai 2015 délibération n. 1220/XIV;
- transmise au Président de la Région en date du 8 mai 2015.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
8 maggio 2015, n. 10 .

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 9 aprile 2010, n. 14 prevedeva quanto segue:

“3. I soggetti già iscritti alla parte seconda dell'Albo regionale dei segretari alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che siano in quiescenza sono cancellati d'ufficio dal predetto Albo dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se incaricati delle funzioni di segretario alla data di entrata in vigore della presente legge, dal 30 aprile 2015 o dalla data di scadenza naturale dell'incarico, se successiva.”.

Note all'articolo 2:

- ⁽²⁾ L'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 prevede quanto segue:

*“Art. 19
(Funzioni e servizi comunali da svolgere
in ambito territoriale sovracomunale
mediante convenzioni tra Comuni)*

1. I Comuni esercitano obbligatoriamente in ambito sovracomunale, mediante convenzione avente i contenuti di cui all'articolo 20, le funzioni e i servizi inerenti agli ambiti di attività di seguito elencati:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
- b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie;
- c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
- d) polizia locale;
- e) biblioteche.

2. I Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale

della convenzione, unico per tutte le funzioni e i servizi di cui al comma 1, che deve essere costituito da due o più comuni contermini appartenenti preferibilmente alla medesima Unité, la cui popolazione complessiva sia pari ad almeno 1.000 abitanti, calcolata come previsto all'articolo 9, comma 3, o da almeno tre Comuni.

3. *L'ambito territoriale ottimale della convenzione deve obbligatoriamente comprendere Comuni appartenenti alla medesima Unité entro la conclusione del mandato decorrente dalle elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dall'obbligo di appartenenza alla medesima Unité il Comune o i Comuni che sottoscrivono con il Comune di Aosta una convenzione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1.”.*

- ⁽³⁾ L'articolo 3, comma 3, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevede quanto segue:

“3. La revoca dell'incarico al segretario dell'ente locale è disposta con provvedimento motivato dell'amministratore che lo ha incaricato, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e in conformità alla normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale.”.

- ⁽⁴⁾ L'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 prevede quanto segue:

*“Art. 8
(Unités des Communes valdôtaines)*

1. *Le Unités des Communes valdôtaines, di seguito denominate Unités, sono enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Alle Unités si applica, in quanto compatibile e non derogata dalle disposizioni della presente legge, la disciplina regionale in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.*

2. *Le Unités associano i Comuni contermini che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comuni, ad esclusione del Comune di Aosta che è equiparato ad una Unité autonoma. Ogni Comune può far parte di una sola Unité.*
 3. *Le Unités si intendono costituite dalla data di elezione del Presidente di cui all'articolo 13".*
- ⁽⁵⁾ L'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevede quanto segue:

*"Art. 3
(Incarico e revoca)*

1. *Il segretario dell'ente locale è incaricato con provvedimento del Sindaco, del Presidente della Comunità montana o del Presidente del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto, con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, non prima di trenta giorni dalla data delle elezioni generali comunali e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento dell'amministratore suddetto, decorsi i quali il segretario in carica, se iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, si intende confermato.*
 - Ibis. I soggetti iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 6, possono essere nuovamente incaricati nell'ente locale presso il quale prestano servizio o, se iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, confermati nell'ente locale presso il quale prestano servizio o incaricati presso un altro ente locale, anche prima del decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1.*
 2. *Salvo quanto previsto al comma 3, l'incarico ha durata corrispondente a quella dell'amministratore che ha effettuato la nomina; il segretario dell'ente locale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato dell'amministratore che lo ha nominato, fino alla conferma o al conferimento dell'incarico ad un nuovo segretario.*
 3. *La revoca dell'incarico al segretario dell'ente locale è disposta con provvedimento motivato dell'amministratore che lo ha incaricato, previa deliberazione dell'organo collegiale esecutivo dell'ente, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e in conformità alla normativa regionale vigente per i dirigenti del comparto unico regionale."*
- ⁽⁶⁾ L'articolo 18 del regolamento regionale 17 agosto 1999,

n. 4 prevede quanto segue:

*"Art. 18
(Incarico)*

1. *Spettano al Sindaco, al Presidente della Comunità montana o al Presidente del BIM le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine all'applicazione degli istituti contrattuali correlati a detto rapporto.*
2. *Il Sindaco, il Presidente della Comunità montana o il Presidente del BIM, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di incarico del segretario nei termini di cui all'articolo 3, commi 1 e Ibis, della l.r. 46/1998. In caso di mancato esercizio del potere di incarico nei termini previsti, il segretario in carica, se iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 14, si intende confermato.*
3. *In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, alla procedura di incarico del segretario si applica il termine finale di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 46/1998, decorrente dalla data di accertamento della vacanza. Nel caso in cui sia in corso la stipulazione di una convenzione il termine finale è prorogato di sessanta giorni. Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce omissione o ritardo di atti obbligatori per legge.*
4. *L'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato dell'amministratore che lo ha conferito. Salvo il caso di revoca, ai fini dell'accettazione di un altro incarico presso uno degli enti del comparto unico regionale, l'incarico può cessare anticipatamente, solo con il consenso dell'amministratore che lo ha conferito.*
5. *L'avvio della procedura di incarico è reso pubblico nelle forme stabilite dal Consiglio, che fornisce i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari che abbiano fatto richiesta e dei segretari collocati in disponibilità.*
6. *L'incarico ha effetto dalla data stabilita dall'atto di nomina, previa accettazione del segretario.*
7. *Il segretario collocato in disponibilità, qualora sia incaricato presso una sede di segreteria e non accetti l'incarico, senza giustificato motivo, da valutarsi da parte del Consiglio, decade automaticamente dall'iscrizione all'Albo con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro.*
8. *Durante il periodo di collocamento in aspettativa per mandato politico o sindacale, malattia o per ogni al-*

tro caso previsto dalla legge, il segretario mantiene la titolarità della sede, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato dell'amministratore che lo ha incaricato.

9. In caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento disposta secondo la normativa vigente in materia, il segretario mantiene la titolarità della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, ad eccezione degli eventuali oneri per la supplenza che rimangono a carico del fondo di mobilità di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 46/1998.

10. Il segretario collocato in aspettativa o in astensione per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9, per un periodo superiore a sei mesi, può essere sostituito, limitatamente al periodo di assenza, prioritariamente con un segretario collocato in disponibilità, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, non utilizzato per altri incarichi, o, in subordine, con le modalità stabilite dall'articolo 22bis, comma 1, ultimo periodo, o con uno degli iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 12, anche in deroga al limite massimo stabilito dall'articolo 1, comma 10, della l.r. 46/1998.

11. Qualora ricorrano particolari situazioni, previo parere favorevole del Consiglio, il segretario di un ente locale può subentrare nell'incarico del segretario di un altro ente, il quale, a sua volta, lo sostituisce, purché vi sia il consenso dei segretari interessati e degli amministratori che li hanno incaricati.”

⁽⁷⁾ L'articolo 1, comma 6, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevede quanto segue:

“6. All'Albo regionale dei segretari sono iscritti, inoltre, con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), per i soggetti che non abbiano già superato tale prova, i seguenti soggetti che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che non siano in quiescenza:

- a) dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato;
- b) soggetti in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale;
- c) soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicem-

bre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127);

- d) segretari degli enti locali in servizio presso le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- e) segretari iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi del comma 5 per almeno un triennio, cessati dal servizio per cause diverse dal licenziamento per giusta causa e che abbiano esercitato le funzioni nel triennio precedente la richiesta di nuova iscrizione.”

⁽⁸⁾ Vedasi nota 2.

⁽⁹⁾ L'articolo 1, comma 5, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 prevede quanto segue:

“5. All'Albo regionale dei segretari si accede mediante concorso per esami cui possono partecipare i soggetti, in possesso di laurea magistrale, che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale e che abbiano frequentato, con il superamento del relativo esame finale, i corsi di formazione previsti dai commi 7 e 8.”

⁽¹⁰⁾ L'articolo 26, comma 3, del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevede quanto segue:

“3. Il contratto collettivo di lavoro determina la maggiorazione dell'indennità di posizione spettante ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate, in relazione:

- a) al numero delle sedi convenzionate;
- b) alla complessità organizzativa delle stesse;
- c) alla presenza di sedi considerate disagiate, la cui individuazione spetta al Consiglio.”

Note all'articolo 3:

⁽¹¹⁾ Vedasi nota 9.

⁽¹²⁾ L'articolo 22 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevede quanto segue:

“Art. 22
(Collocamento in disponibilità dei segretari e criteri per la loro utilizzazione)

1. I segretari degli enti locali iscritti all'Albo ai sensi dell'articolo 14 non confermati, revocati o comunque privi di titolarità di sede sono collocati in posizione di disponibilità, rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal Consiglio, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il Consiglio può, su richiesta congiunta del segretario e dell'amministratore che lo ha incaricato, collocare in disponibilità il segretario, ancorché non sia ancora scaduto il mandato dell'amministratore che lo ha incaricato, in presenza di situazioni tali che non consentano la prosecuzione del rapporto che lega il segretario all'amministratore che lo ha incaricato.
 3. I segretari collocati in disponibilità, se non incaricati presso altri enti, organismi o società ai sensi del comma 4, sono utilizzati per gli incarichi di supplenza e reggenza o per lo svolgimento di attività di supporto all'Agenzia. In caso di supplenza e reggenza, ad essi compete lo stesso trattamento economico previsto dalle norme contrattuali per la sede in cui sono incaricati. Le modalità per la corresponsione del trattamento economico dei segretari sono stabilite dal Consiglio.
 4. L'Agenzia conclude accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali, anche economici, nonché con le società a partecipazione pubblica, per l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità, per il conferimento di incarichi a tempo determinato ovvero di natura professionale o per lo svolgimento di attività di studio, consulenza o collaborazione.
 5. Il trattamento economico accessorio dei segretari collocati in disponibilità e utilizzati dal Consiglio è stabilito dal Consiglio stesso.
 6. L'accordo di cui al comma 4 definisce l'eventuale riparto degli oneri per le prestazioni rese dal segretario, che, di norma, sono a carico dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. Il trattamento economico spettante al segretario collocato in disponibilità ed utilizzato ai sensi del comma 4 è il più favorevole tra quello definito dall'accordo e quello in godimento.
 7. Il segretario collocato in disponibilità a seguito di provvedimento di revoca e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, per un periodo superiore a quattro anni, nell'ultimo quinquennio, è cancellato dall'Albo e nei suoi confronti sono attivate le procedure di mobilità d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso uno degli enti del comparto unico regionale o, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni.
 8. Il periodo di cui al comma 7, nell'ipotesi di collocamento in disponibilità del segretario a seguito di due provvedimenti di revoca, è ridotto ad un massimo di un anno nell'ultimo quinquennio.
 9. Al segretario collocato in disponibilità e non utilizzato ai sensi del presente articolo non compete il trattamento economico accessorio connesso alle funzioni.
 10. I periodi di cui ai commi 7 e 8 sono sospesi in caso di aspettativa per maternità, mandato politico o sindacale, malattia e in ogni altro caso di sospensione del rapporto di lavoro previsto dalla legge.”.
- ⁽¹³⁾ L'articolo 45, comma 1bis, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 prevede quanto segue:
- “1bis. Nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, la mobilità mediante comando o distacco è possibile, per il personale del comparto unico regionale, anche verso l'Azienda U.S.L. e le società partecipate e controllate, direttamente o indirettamente, per il tramite di Finaosta spa.”.
- Nota all'articolo 5:**
- ⁽¹⁴⁾ L'articolo 6, comma 3, del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevede quanto segue:
- “3. Il Consiglio provvede all'aggiornamento della classificazione entro il mese di marzo dell'anno in cui si svolgono le elezioni generali comunali.”.
- ⁽¹⁵⁾ L'articolo 7, comma 3, del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 prevede quanto segue:
- “3. Il Consiglio provvede all'aggiornamento della classificazione entro il mese di marzo dell'anno in cui si svolgono le elezioni generali comunali.”.
- ⁽¹⁶⁾ Vedasi nota 7.